



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### G.I.S. Sport\_A.I.Fi.

#### CAPO I

#### TITOLO – SEDE

##### Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione Culturale GIS Sport\_AIFI (Gruppo di Interesse Specialistico per lo Sport della Associazione Italiana Fisioterapisti), di seguito denominato: Associazione.

Il presente regolamento disciplina i rapporti interni ed esterni dell'Associazione.

##### Art. 2 – OGGETTO

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa ha lo scopo di promuovere e supportare l'attività dei fisioterapisti dello Sport in Italia.

Essa si propone inoltre:

- a) di sviluppare un sistema informativo per far giungere ai propri soci e a chiunque ne sia interessato le informazioni sulla Fisioterapia per lo Sport
- b) la promozione di attività culturali per l'istruzione e l'aggiornamento continuo dei soci e di tutti coloro che operano nel medesimo settore o in settori affini.

Per raggiungere gli scopi di cui sopra l'Associazione può promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni, convegni e corsi sia a livello nazionale sia internazionale, anche in collaborazione con Enti ed Istituti italiani ed esteri.

##### Art. 3 – SEDE

Attualmente l'Associazione ha sede in Via S. Cristoforo 12, Vercelli. L'Assemblea ha facoltà di istituire sedi secondarie, sedi operative uffici e rappresentanze in Italia e all'estero.

Si precisa che l'Associazione si riserva di cambiare sede in qualsiasi momento.

##### Art. 4 – RAPPRESENTANZA

La legale rappresentanza, sia nei confronti dei terzi sia in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

## **CAPO II**

### **MEZZI FINANZIARI – SOCI**

#### **Art. 5 – MEZZI FINANZIARI**

Le entrate dell'Associazione che vanno a costituire il fondo comune necessario al funzionamento della stessa, sono composte da:

- a) le quote sociali, fissate annualmente dal Consiglio direttivo;
- b) i contributi volontari dei soci;
- c) i contributi erogati dall'Associazione Fisioterapisti Nazionale (AIFI) nonché da enti ed organismi pubblici e privati
- d) i proventi vari di gestione.

#### **Art. 6 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE**

Gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi ed il capitale dell'Associazione non possono in nessun caso essere distribuiti, salvo che tale distribuzione non sia prevista dalla legge.

#### **Art. 7 – REQUISITI DEI SOCI**

Gli iscritti all'Associazione devono essere iscritti AIFI.

E' fatta eccezione per i Soci onorari e sostenitori.

#### **Art. 8 – CATEGORIE DI SOCI**

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) Fondatori
- b) Ordinari.
- c) Sostenitori.
- d) Onorari.

##### **1. Soci Fondatori:**

Sono considerati soci Fondatori, per il contributo fornito allo sviluppo dell'Associazione, coloro che sono stati iscritti per almeno 5 anni, anche non consecutivi, dalla fondazione del 1995 al 2006.

## **2. Soci Ordinari:**

Sono associati Ordinari coloro che:

a) Siano in possesso del titolo di Fisioterapista o titoli equipollenti, rilasciato dall'Università e conforme agli standard educativi ministeriali o abbiano conseguito all'estero un titolo equipollente, o abbiano conseguito un titolo specialistico in 'fisioterapia sportiva' secondo gli standard I.F.S.P.

b) Abbiano presentato domanda di ammissione, la stessa sia stata accolta e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

## **3. Soci Sostenitori:**

I soci Sostenitori sono tutti gli interessati all'attività dell'Associazione, che abbiano presentato domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Non hanno diritto di voto alle assemblee dell'Associazione e non possono essere eletti nelle cariche istituzionali.

Il socio Sostenitore accede all'attività culturale e divulgativa dell'Associazione, al pari dei soci Ordinari.

Nella domanda di iscrizione l'aspirante socio (sia ordinario che sostenitore) attesta di essere a conoscenza del presente Statuto e di impegnarsi al versamento delle quote associative in vigore; il mancato rispetto delle norme contenute nello Statuto o il mancato versamento delle quote associative possono essere causa di esclusione del socio dell'Associazione.

## **4. Soci Onorari:**

Sono associati Onorari coloro che, per capacità, incarichi o cariche ricoperte, abbiano reso al Gruppo servizi di particolare importanza, o coloro che abbiano raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo accademico e professionale e in ambito socio-sanitario, ed accettino di far parte dell'Associazione.

Gli associati Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo e ratificati dalla prima assemblea dei soci utile.

## **Art. 9 – MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE**

Le modalità di presentazione della domanda di associazione, gli importi delle quote associative e il relativo termine di versamento, nonché gli importi ed i termini di versamento delle quote annuali, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative non sono trasmissibili per atto tra vivi né rivalutabili. In caso di recesso il socio non ha diritto a percepire alcun rimborso riferito a versamenti, di qualunque natura, da lui effettuati.

## **Art. 10 – DIVIETO DI TEMPORANEITÀ DELLA PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA**

Per disposizione di legge è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Di tale esclusione deve essere data conferma nella domanda di associazione presentata dall'aspirante socio.

## **CAPO III**

### **DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Art. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del Presidente del Consiglio Direttivo, per deliberare sui seguenti argomenti:

- a) approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale;
- b) approvazione dei programmi culturali pluriennali;
- c) sostituzione di eventuali membri dimissionari del Consiglio Direttivo (escluso il presidente)
- d) nomina di eventuali soci onorari.

**Art. 12** – E' prevista la possibilità di convocare un' **Assemblea Straordinaria**. Questa può essere indetta su richiesta del Consiglio Direttivo per fatti gravi od importanti riguardanti l'attività sociale o dietro una richiesta scritta del 30% dei soci.

In particolare l'assemblea straordinaria deve essere convocata per :

- a) dimissioni del Presidente
- b) dimissioni di più di 2 membri del Consiglio Direttivo

#### **Art. 13 – CONGRESSO NAZIONALE**

Il Congresso Nazionale è convocato con le modalità previste dal successivo Art. 13 per deliberare sui seguenti argomenti:

- a) modifiche statutarie
- b) nomina del Nuovo Consiglio Direttivo
- c) eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione.

#### **Art. 14 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DEL CONGRESSO**

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno, il Congresso Nazionale è convocato ogni 3 anni. Sia l'assemblea che il Congresso si terranno previo avviso ai soci tramite i canali informativi in possesso del Gruppo con preavviso di almeno 90 giorni.

Durante lo svolgimento dei lavori del Congresso Nazionale si terrà l'assemblea ordinaria prevista per quell'anno.

#### **Art. 15 – DIRITTO DI VOTO**

Possono partecipare alle Assemblee, con diritto di voto singolo, ai sensi dell'Art. 2532-2° comma C.C. , tutti i soci fondatori, e ordinari che alla data in cui ha luogo l'Assemblea risultino maggiorenni, siano in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio. Ogni socio può rappresentare per delega solo altri 2 soci.

#### **Art. 16 – VALIDITÀ DELLE RIUNIONI E DELLE DELIBERAZIONI**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Delle deliberazioni assembleari deve essere data pubblicità mediante i canali informativi dell'Associazione.

#### **CAPO IV**

##### **DEL PRESIDENTE**

###### **Art. 17 – PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione, sia in giudizio che nei rapporti con le pubbliche autorità, che con terzi.

Il Presidente ha inoltre il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

#### **CAPO V**

##### **DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEGLI ALTRI ORGANI**

###### **Art. 18 – ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Assemblea degli associati elegge in seduta ordinaria i componenti del Consiglio Direttivo, il quale è composto da un minimo di 5 (cinque) membri.

###### **Art. 19 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) la nomina del Presidente dell'Associazione;
- b) l'individuazione delle strategie per il conseguimento dell'oggetto sociale e di conseguenza sottopone all'Assemblea i relativi programmi culturali;
- c) la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea;
- d) la valutazione e l'accettazione delle domande di ammissione da parte degli aspiranti soci;
- e) la predisposizione delle regole per la presentazione della domanda di ammissione e l'individuazione dell'importo delle quote associative;
- f) la nomina di un Segretario e di un Tesoriere dell'Associazione;
- g) la nomina di un eventuale Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

## **Art. 20 – VALIDITÀ DELLE RIUNIONI E DELLE DELIBERAZIONI**

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi e, in caso di votazioni in parità, è dirimente il voto del Presidente.

## **Art. 21 – DELEGHE E COMMISSIONI**

Il Consiglio Direttivo può, in deroga a quanto stabilito dal punto 3- dell'Art. 16, delegare alcuni compiti di rappresentanza propri del Presidente ad altra persona anche esterna al Consiglio stesso, definendo con precisione i limiti dei poteri delegati. Può, inoltre, istituire gruppi e commissioni di lavoro, necessari per l'attuazione di specifici programmi culturali.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di avvalersi di collaboratori esterni al Consiglio stesso.

## **CAPO VI**

### **DURATA DELL'ASSOCIAZIONE E DELLE CARICHE SOCIALI**

#### **Art. 22 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE**

La durata dell'Associazione è fissata in anni cinquanta a decorrere dalla data di costituzione. L'assemblea, in seduta straordinaria, può deliberarne la proroga o lo scioglimento anticipato.

#### **Art. 23 – DURATA DEL MANDATO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Presidente, il Vice-Presidente se eletto, i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Presidente non può essere eletto per più di tre mandati.

Qualora nel corso di un mandato uno o più membri del Consiglio Direttivo rassegnino le proprie dimissioni il Presidente ha la possibilità di nominare sostituti ad interim fino al termine del regime ordinario. Tale facoltà viene ritenuta valida per non più di 2 membri dimissionari, oltre i 2 membri dimissionari il Presidente, o, nel caso il Presidente figuri tra i dimissionari, il più anziano dei membri del Consiglio Direttivo, indice al più presto un'assemblea straordinaria per poter arrivare alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Durante il periodo che separa le dimissioni dei consiglieri fino allo svolgimento dell'assemblea straordinaria, sempre nel caso il Presidente figuri tra i dimissionari, il più anziano dei membri del Consiglio Direttivo assume ad interim i poteri e le responsabilità del Presidente per la sola gestione ordinaria.

## **CAPO VII**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 24 – ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si aprirà il 1° Gennaio dell'anno successivo all'approvazione del presente regolamento e si chiuderà il 31 Dicembre dello stesso anno.

#### **Art. 25 – SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, l'Associazione si scioglie per deliberazione presa dall'Assemblea straordinaria convocata espressamente per questo scopo.

Detta Assemblea fissa i termini per provvedere alle operazioni di liquidazione e nomina, anche tra persone non associate, un liquidatore. Al termine delle operazioni di definizione delle poste attive e passive il Liquidatore provvede a devolvere il patrimonio sociale come stabilito dal successivo Art. 24

#### **Art. 26 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE**

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio è devoluto al'altra associazione con finalità analoghe alla presente o avente fini di pubblica utilità. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, la scelta dell'Associazione o Ente di cui sopra è demandata insindacabilmente al Liquidatore, il quale ha il solo vincolo di sentire l'organismo di controllo previsto dalla legge 662/96, Art. 3 comma 190.